

Pieve di Soligo, 09.12.2020

Informativa n. 25

OGGETTO: ulteriori chiarimenti sul nuovo tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.6.2).

Come già indicato nella ns. precedente informativa n. 20 del settembre scorso, le nuove specifiche tecniche (nuovo tracciato xml versione 1.6.2 del 23/11/2020)¹ possono essere utilizzate “facoltativamente” dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020; **dal 01/01/2021 invece, il nuovo tracciato diverrà obbligatorio e sostituirà il precedente (vers. 1.5) che potrà comunque essere utilizzato fino al 31/12/2020.**

E’ stata inoltre pubblicata il 25/11 scorso, da parte dell’Agenzia Entrate, una utile guida (che si allega alla presente informativa), per la compilazione della fattura elettronica con i nuovi codici.

Con la presente informativa, ad integrazione della precedente informativa, riportiamo alcune indicazioni specifiche sui nuovi codici e sul loro utilizzo nella compilazione del tracciato della fattura elettronica.

Tipo documento

TD01	fattura	Codice utilizzabile per le fatture immediate (che vanno inviate allo SDI entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione). Il codice va utilizzato anche per l’emissione di “autofatture” nel caso di acquisto da un <u>agricoltore esonerato</u> (soggetto con volume d’affari inferiore a € 7.000 - art. 34 c. 6 del DPR 633/72): in tali casi l’acquirente emette fattura per conto dell’agricoltore esonerato, inserendo i dati dell’agricoltore nel campo del cedente, i propri dati nel campo dell’acquirente e sempre i propri dati nel campo “soggetto emittente” (“CC” cessionario). Questa stessa modalità di emissione va adottata dalla Cooperativa per l’emissione delle fatture “per conto” dei propri soci agricoli conferenti.
TD02	acconto/anticipo su fattura	In alternativa, può anche essere utilizzato il codice TD01
TD03	acconto/anticipo su parcella	In alternativa, può anche essere utilizzato il codice TD01
TD04	nota di credito	Ricordiamo che l’agenzia delle Entrate ha affermato che l’unico “soggetto legittimato all’emissione della nota di credito/debito è solamente il cedente/prestatore; quindi l’acquirente/committente non può emettere una nota di variazione che riduca/aumenti l’ammontare imponibile o l’imposta dell’operazione originaria
TD05	nota di debito	
TD06	parcella	In alternativa, può anche essere utilizzato il codice TD01
TD16²	integrazione fattura reverse charge interno	Codice da utilizzare per integrare la fattura ricevuta (emessa dal fornitore con uno dei codici natura N6.1...N6.9, nell’ipotesi di reverse charge interno (artt. 17, c. 5 e 6, e 74, c. 7 e 8, Dpr 633/1972); il documento TD16, inviato all’SDI, sarà recapitato solo allo stesso soggetto che lo ha emesso (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’iva in fattura); in alternativa alla trasmissione allo SDI del documento TD16, è possibile integrare manualmente la fattura ricevuta, previa stampa e conservazione analogica (come viene fatto per gli altri documenti cartacei fiscali) della stessa. <i>Per la specifica compilazione di alcuni campi fattura, si veda a pag. 8 della guida allegata.</i>
TD17²	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Codice da utilizzare per integrare la fattura ricevuta (nel caso di servizi intracomunitari) o per emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari); il documento TD17, inviato allo SDI, sarà recapitato solo allo stesso soggetto che lo ha emesso (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’iva in fattura). In alternativa alla trasmissione allo SDI del documento TD17, è possibile integrare manualmente la fattura ricevuta, previa stampa e conservazione analogica (come viene fatto per gli altri

¹ le tabelle del nuovo tracciato vers. 1.6.2 possono essere scaricate dal seguente indirizzo Internet: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1>

² codice da utilizzare facoltativamente; l’utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD19 consente di non inviare l’esterometro.

		documenti cartacei fiscali) della stessa, oppure emettere una autofattura cartacea. Nel caso in cui si scelga di operare con documenti cartacei, i dati delle fatture ricevute dall'estero (o autofatture prodotte) vanno comunicati con l'esterometro. Per la specifica compilazione di alcuni campi fattura, e dell'eventuale esterometro, si veda a pag. 9 della guida allegata.
TD18²	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Codice da utilizzare per integrare la fattura ricevuta; il documento TD18, inviato all'SDI, sarà recapitato solo allo stesso soggetto che lo ha emesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura). In alternativa alla trasmissione all'SDI del documento TD18, è possibile integrare manualmente la fattura ricevuta, previa stampa e conservazione analogica (come viene fatto per gli altri documenti cartacei fiscali) della stessa. Nel caso in cui si scelga di operare con documenti cartacei, i dati delle fatture ricevute dall'estero vanno comunicati con l'esterometro. Per la specifica compilazione di alcuni campi fattura, e dell'eventuale esterometro, si veda a pag. 10/11 della guida allegata.
TD19²	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	Codice da utilizzare, <u>con le stesse procedure del TD18</u> , in caso di acquisto di beni già presenti nel territorio Italiano, da soggetti non residenti (UE ed extra-UE).
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	Codice da utilizzare: ⇒ nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell'Iva con F24 ove richiesto ⇒ nel caso di un acquisto intracomunitario (art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c)), se non si riceve la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure si riceve una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.
TD21	autofattura per splafonamento	Utilizzabile dall'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento per un importo superiore al plafond disponibile, sanando la situazione, predisponendo e trasmettendo allo SDI un'autofattura con tipologia documento TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente.
TD22³	estrazione beni da Deposito IVA	Estrazione di beni introdotti a seguito di: - acquisto intra-Ue; - immissione in libera pratica (beni di provenienza extra-Ue)
TD23³	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'Iva	Autofattura per estrazione di beni, senza rilascio della dichiarazione di intento da parte del soggetto che procede all'estrazione
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	Codice da utilizzare per l' emissione di fatture differite (in caso di vendita di beni, mediante spedizione o consegna con DDT, in caso di prestazioni di servizi effettuate verso uno stesso committente nello stesso mese, mediante possesso di idonea documentazione)
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	Codice da utilizzare per l'emissione di fatture super-differite in caso di "triangolazione interna" (cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente); la fattura può essere emessa entro la fine del mese successivo alla consegna o spedizione dei beni, se il contratto di cessione del bene dal cedente direttamente al terzo ha la forma scritta e se dal DDT (o da altro idoneo documento) risulta che la consegna è fatta su disposizione del cessionario.
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	Le due tipologie di operazioni indicate (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni di beni tra attività separate svolte dallo stesso soggetto) <u>non concorrono al volume di affari</u>
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	Da utilizzare nei casi di: • cessioni gratuite di beni (ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta) ⁴ • destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o professionista o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta

³ Per le specifiche d'uso vedasi la guida allegata a pag. 15 e seguenti

⁴ In alternativa all'utilizzo del codice TD27, è possibile emettere la fattura con rivalsa di Iva (utilizzando il codice TD01) o emettere fattura (sempre con codice TD01) senza rivalsa di Iva ai sensi dell'articolo 18, comma 3, Dpr 633/1972.

Oltre ai codici sopra riportati, ve ne sono altri utilizzabili in specifici casi:

Codici “tipo documento” specifici per la fattura (o nota di debito/credito) semplificata⁵

Si segnala che i seguenti codici:

TD07 - fattura semplificata

TD08 - nota di credito semplificata

TD09 - nota di debito semplificata

vanno utilizzati solamente per la compilazione del tracciato della **fattura (o nota di debito/debito) semplificata**. Si ricorda che il tracciato della nota di credito o debito semplificata, può essere utilizzato per compilare e inviare note di accredito/debito per sola iva (in caso ad esempio di rettifica, in aumento o diminuzione, di una precedente fattura o in caso di emissione del documento verso un soggetto a chiusura del fallimento).⁶

Codici specifici per l’esterometro

Si segnala che i seguenti codici:

TD10 - fattura di acquisto intracomunitario beni

TD11 - fattura di acquisto intracomunitario servizi

TD12 - documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

vanno utilizzati esclusivamente per la compilazione dell’esterometro.



CODICI NATURA IVA

Codici Natura⁷ (natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili iva o per i casi di inversione contabile).

N1	escluse ex art. 15	Da utilizzare, ad esempio, per fatturazione di interessi moratori, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, anticipazione di spese fatte in nome e per conto della controparte
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72	Da utilizzare per le operazioni di cessioni o acquisti di beni non soggette per carenza del requisito di territorialità (es. vendita o acquisto di beni situati al di fuori del territorio dello Stato) oppure per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra Ue (ai sensi dell’articolo 7-ter), oppure per i servizi relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (ai sensi dell’articolo 7-quater comma 1 lettera a).
N2.2	non soggette - altri casi	Da utilizzare per altre operazioni non soggette (es. cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili art. 2, c. 2 del Dpr 633/1972, cessioni gratuite di beni non oggetto della propria attività, fatture emesse da soggetti forfettari)
N3.1	non imponibili – esportazioni	Il codice è riferito alle cessioni all’esportazione art. 8 c. 1 lett. a), b) e b-bis) DPR 633/72; include anche le cessioni all’esportazioni “triangolari” nonché le estrazioni dal deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori dell’Ue art. 50-bis comma 4 lett. g) DL 331/93
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie	Cessioni, a titolo oneroso, di beni mobili materiali con trasporto dall’Italia in altro Paese Ue operazioni art. 41 c. 1 e 2 del DL 331/93; include le “triangolari” intra e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto in altro Stato Ue (art. 50-bis comma 4 lett. f) del DL 331/93
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino	Cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi

⁵ La fattura semplificata è un documento commerciale con lo stesso valore della fattura, che si può utilizzare per fatturare un’operazione (beni o servizi) di piccolo importo, fino ad un massimo di € 400. Non può essere utilizzata per le cessioni di beni e servizi intracomunitarie e per operazioni di reverse charge in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte da un soggetto passivo debitore dell’imposta in uno Stato estero. I dati per la compilazione del tracciato della fattura semplificata sono ridotti rispetto a quelli della fattura ordinaria.

⁶ Per la compilazione dei campi della fattura in questo caso, si veda a pag. 3 della nostra circolare n. 4/2019

⁷ dal **01/01/2021 verranno “dismessi”**, e quindi non saranno più utilizzabili, i **codici Natura N2, N3 e N6**, che verranno sostituiti da quelli più specifici (N 2.1, N2.2; N3.1, N3.2, ecc.; N6.1, N6.2, ecc.)

N3.4⁸	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	<i>Es.: cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio dell'attività commerciale o di pesca, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 DPR 633/72(trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano</i>
N3.5⁹	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c)
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	<i>Es.: cessioni a turisti extra-Ue ex art. 38-quater del DPR 633/72; cessioni di beni in regime di transito doganale ex art. 7-bis del DPR 633/72; le cessioni nei duty free shop</i>
N4	esenti	Cessioni e prestazioni di cui all'articolo 10, Dpr 633/1972
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura	Cessioni di beni usati ai sensi dell'articolo 36 e seguenti, DI 41/1995
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Per cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (compresi i pallets usati) di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 dpr 633/72
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro	
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile	Per operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972 (reverse charge per subappalto nel settore edile)
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati	Per cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali l'imposta è dovuta dal committente/cessionario, a seguito di manifesta opzione per l'imposizione iva da parte del venditore (art. 17, comma 6, lettera a-bis)
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Operazioni art. 17, comma 6, lettera b)
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Da utilizzare per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. c) del dpr 633/72
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	Per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, <u>relative a edifici</u> , per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter)
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico	Operazioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del dpr 633/72
N6.9	inversione contabile - altri casi	Codice attualmente non utilizzabile
N7	IVA assolta in altro stato UE	(vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Codici Tipo ritenuta¹⁰

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

⁸ L'Agenzia, nella guida allegata, afferma che il codice **N3.4** dovrà essere adoperato anche nel caso di trasmissione di alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario/committente debitore d'imposta. Ad esempio: dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi **con tipo documento TD17** (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero), oppure nel caso di trasmissione di un **TD18** per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell'articolo 42 del d.l. n. 331 del 1993 (per acquisti esenti, ai sensi della medesima norma, dovrà invece essere adoperato il codice Natura N4).

⁹ L'Agenzia, sempre nella guida allegata, afferma che il codice **N3.5** dovrà essere adoperato anche dal committente/cessionario esportatore abituale, che utilizza il plafond ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD23: estrazione beni da Deposito IVA introdotti ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/93.

¹⁰ Segnaliamo che Assosoftware in una recente faq ha dato indicazioni per l'utilizzo di alcuni dei seguenti codici, precisando che le trattenute previdenziali a carico del lavoratore vanno esposte nella fattura elettronica valorizzando (all'interno della sezione "dati generali"/dati ritenuta) nel campo "TipoRitenuta" uno dei codici da RT03 a RT06 e, nel campo "CausalePagamento", il codice ZO

Codici Modalità pagamento

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza